

La vittimizzazione secondaria

di

Raffaella Mendicino

Dubbia è l'etimologia di vittima¹, ma trattasi per certo di concetto molto risalente nel tempo, legato alle pratiche sacrificali attuate da quasi tutti i popoli dell'antichità e che, nel tempo, è stato sottoposto a studi ed approfondimenti sotto molteplici profili. Da un punto di vista prettamente giuridico, la figura della vittima o persona offesa del reato è stata per lungo tempo oggetto di scarsa attenzione. Tale disinteresse è retaggio della concezione Medievale, allorquando il reato veniva visto come una minaccia alla pace sociale e di conseguenza la giustizia penale divenne monopolio dello Stato. In tale contesto la vittima, ridotta a mera condizione dell'azione delittuosa, veniva per lo più esclusa dal processo penale, i cui unici ed incontrastati protagonisti erano lo Stato e il reo. Tale situazione perdurerà immutata per secoli, fino all'Illuminismo, allorquando si pose l'attenzione sulla persona offesa dal reato e sulla sua tutela. Fa seguito, sulla stessa scia, l'insegnamento della Scuola Positiva alla quale va riconosciuto il merito di averle attribuito la giusta dignità giuridica, annoverandola tra i protagonisti della giustizia penale, accanto allo Stato e al reo.

La vittima del reato occupa un ruolo da protagonista nella società contemporanea e per rendersene conto è sufficiente porre l'attenzione sulle notizie presentate quotidianamente dai mass media. Da un punto di vista mediatico è sicuramente una figura sovraesposta, spesso *abusata*, pertanto capace di attrarre l'attenzione del pubblico in maniera direttamente proporzionale alla gravità del reato in cui è coinvolta.

Viene spontaneo chiedersi se, a fronte della spasmodica attenzione mediatica, sussista un altrettanto adeguato interessamento prestatole dall'ordinamento giuridico, stavolta con finalità di tutela.

Ad onor del vero solo negli ultimi decenni l'ordinamento giuridico si è compiutamente occupato della vittima da reato, ponendola al centro di uno studio interdisciplinare finalizzato tanto alla prevenzione dei fenomeni di vittimizzazione sia primaria che secondaria, quanto alla contestuale ricerca ed attuazione di ogni idoneo strumento di tutela in suo favore.

¹ Indubbia è la sua origine: sicuramente latina, da *victima*, *victuma*, per gli antichi derivante da *victus*, cibo offerto agli dei, o da *vincire*, legare, perché si conduceva *victa*, legata al sacrificio. Una terza ipotesi riporta invece alla radice di *vigère*, essere robusto, essere forte, proprio perché la vittima era scelta tra i capi migliori, oppure animale grosso (Diz. Etimologico Treccani).

Spesso si ignora come la vittima subisca non solo le conseguenze direttamente connesse al reato stesso e dipendenti da elementi intrinseci alla fattispecie criminosa², ma anche quelle indirettamente connesse al reato e discendenti dall'impatto della vittima con l'apparato giudiziario. Le prime sono normalmente ricondotte nell'alveo degli effetti di *vittimizzazione primaria*, espressione utilizzata per far riferimento al complesso delle conseguenze pregiudizievoli di tipo fisico, psicologico, economico e sociale, prodotte sulla vittima direttamente dal reato subito, variamente modulate in relazione all'età, al sesso, alla predisposizione genetica e alle caratteristiche psicologiche di ciascuno.

Le seconde sono invece effetto di *vittimizzazione secondaria*, vale a dire quelle conseguenze negative dal punto di vista emotivo e relazionale, derivanti dal contatto tra la vittima e il sistema delle istituzioni in generale, e quello della giustizia penale in particolare (Bandini T., 1991). Troppo spesso succede che le vittime diventino tali una seconda volta per effetto dei metodi usati nei loro confronti dalle forze di polizia e degli appartenenti al sistema giudiziario.

Come è naturale che sia, il rischio di vittimizzazione secondaria è tanto più elevato quanto più ci si trovi al cospetto di vittime particolarmente deboli, quali ad esempio i minori, i minorati mentali e/o fisici o le vittime dei reati sessuali. In via generale è rischioso sottovalutare gli effetti della vittimizzazione secondaria in quanto, in alcuni casi, i suoi effetti possono essere addirittura più pregiudizievoli di quelli della vittimizzazione primaria e ciò in quanto, essendo prodotta dal contesto istituzionale stesso, viene a frustrare le aspettative di tutela e assistenza che la vittima di un reato legittimamente vanta nei confronti dello Stato, per antonomasia soggetto deputato a difenderla.

Vittimizzazione secondaria

In altri termini, le vittime possono diventare tali una seconda volta: non di rado accade che le persone offese dal reato siano costrette a ripetere più volte le narrazioni dolorose relative al reato, al fine di verificare la loro credibilità e moralità, nonché la personalità del reo (Comparin S., 2005); per di più, se a distanza di tempo non ricordano dettagliatamente i fatti, le dichiarazioni in primo tempo dolorosamente rilasciate, potranno essere censurate. Emerge, pertanto, come la vittima di reato non solo sia una persona lesa nei suoi diritti e, spesso *«impotente e dimenticata nei*

²Si pensi, ad esempio, alle conseguenze derivanti dalla gravità del fatto, piuttosto che dalle modalità della sua esecuzione, dalle caratteristiche del soggetto passivo ovvero dalle caratteristiche del reo.

meccanismi della giustizia penale, attonita ed estranea ai ritmi processuali relativamente ai quali non ha poteri di sorta, e che anzi talvolta le appaiono addirittura incomprensibili ed ostili» (Bandini T., 1991).

Proprio in sede sovranazionale è stata data una prima concreta attuazione agli insegnamenti della vittimologia, la quale, a partire dagli anni settanta del secolo scorso, abbandonato l'iniziale approccio eminentemente teorico, ha cominciato a svolgere un'attività di rivendicazione politica e sociale, volta all'ottenimento di veri e propri interventi concreti a sostegno delle vittime (Saponaro A., 2004; c.d. vittimologia dell'azione). Infatti, prima dell'inizio della produzione di testi internazionali aventi ad oggetto la protezione delle vittime, gli interventi dei legislatori nazionali a favore di quest'ultime sono stati sporadici e per lo più circoscritti ad un numero assai limitato di Paesi. L'attenzione delle organizzazioni sovranazionali per la vittima del reato si è poi nel corso degli anni molto intensificata, specie con il diffondersi di una criminalità di dimensioni transnazionali, la quale colpisce di frequente soggetti particolarmente vulnerabili e dunque, secondo gli insegnamenti della vittimologia, bisognosi di una particolare protezione ed assistenza.

In tema di *vittimizzazione secondaria* uno dei contributi sovranazionali più significativi è stato rilasciato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nel 1985 con la "Dichiarazione dei principi basilari della giustizia per le vittime di reato e abuso di potere" (UN, 1986; risoluzione annuale 40/34). Primo ufficiale tentativo di definizione di una tutela effettiva alle vittime di reato: significativo che le Nazioni Unite evidenzino, nella prima sezione, come la vittima di reato sia una persona, sola o collettivamente intesa, che ha subito una sofferenza, non solo fisica, ma anche psicologica. Conseguentemente la vittima può subire perdite economiche determinate da atti per lo più omissivi delle istituzioni, pertanto dovrà essere risarcita del danno subito nel più breve periodo possibile e con la minima sofferenza. Compito di ogni ordinamento sarà quello prioritariamente di informare la vittima dei suoi diritti oltre ad intraprendere qualsiasi iniziativa utile a facilitare e migliorare la posizione di quest'ultima, soprattutto informandola in sede processuale su quello che è lo stato della conduzione delle indagini.

In via succedanea, anche in sede europea si sono, poi, delineati strumenti di tutela della vittima di reato: la *ratio* ispiratrice di detti testi s'individua nella necessità di potenziare ed armonizzare nei Paesi dell'Unione europea gli strumenti di protezione delle vittime; necessità che diviene impellente

alla luce del costante aumento nell'area europea del numero delle vittime di reato – spesso provenienti da Paesi diversi da quello di commissione del fatto criminoso – quale connaturale conseguenza della rimozione delle frontiere interne e della creazione di uno spazio unico ove i cittadini europei possono circolare liberamente. I testi normativi finora prodotti dall'Unione europea in materia di tutela della vittima possono essere suddivisi in due diverse categorie: da un lato quelli che si occupano della protezione della vittima in via generale³ e dall'altro, quelli che riguardano la tutela delle vittime di specifici reati⁴, in particolare lesivi dell'integrità fisica e morale delle persone, specie quelle più vulnerabili (per esempio, lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori e la tratta di esseri umani).

La situazione, nel panorama italiano, è mutata sensibilmente con la riforma del 1988 che ha determinato il passaggio da un processo di tipo inquisitorio ad uno di tipo accusatorio. Con il nuovo codice di procedura penale, di fatti, abbiamo potuto constatare come alla vittima di reato, almeno dal punto di vista formale e teorico, siano riconosciuti una serie di diritti prima di allora estranei (Correra M., Riponti D., 1990). Diritti e disposizioni normative di maggior tutela, qui di seguito analizzate, e tuttavia significative in quanto volte a schivare il fenomeno della vittimizzazione, primaria, più di tutto secondaria.

Ordinamento italiano e strumenti di tutela

Ad occhio attento non può sfuggire che i nostri Padri Costituenti non abbiano fatto alcun riferimento alla vittima di reato. Tuttavia, il silenzio della nostra Carta fondamentale non lede lo *status* delle vittime sotto aspetti di sicuro rilievo costituzionale specie per i diritti inviolabili dell'uomo e dei principi di dignità ed eguaglianza consacrate agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Scendendo ancor più nel dettaglio e vagliando le norme del diritto processuale penale italiano, è dato cogliere il cambiamento di rotta realizzato dal legislatore del 1988 rispetto a quello del 1930 nell'offrire un'adeguata tutela alla persona offesa.

In estrema sintesi, secondo le disposizioni del codice Rocco (1930), la persona offesa è un soggetto al quale il sistema *non* riconosce diritti e ciò sulla falsariga del modello accusatorio allora vigente,

³ Vedi fonti del Parlamento Europeo, in bibliografia

⁴ Gazzetta ufficiale n. 326 del 21/11/2001 (pag. 0002 – 0008).

per cui l'attività del magistrato doveva essere il più possibile svincolata dalla collaborazione dei soggetti del contraddittorio processuale.

Nel corso del secondo dopoguerra, anche in conseguenza dell'affermazione delle diverse dottrine delineatesi nella vittimologia, hanno iniziato a diffondersi, a pieno titolo, richieste di attribuzione di un giusto ruolo alla persona offesa, nell'ottica di un più generale interesse per la vittima del reato e per i suoi bisogni di tutela. Inoltre, sempre in tale frangente storico anche i diversi organismi internazionali hanno manifestato un deciso interessamento alla materia, tanto da dar corso, come sovra evidenziato, alla produzione di un numero considerevole di fonti sovranazionali dedicate alla protezione della vittima, con attenzione pure al suo ruolo processuale⁵. Tutto ha permesso un decisivo e definitivo allontanamento dal modello ispirato ai sistemi di *common law*, ove l'offeso rivestiva un ruolo del tutto marginale sia nella fase investigativa sia in quella processuale vera e propria.

Nel sistema processuale italiano di fine secolo scorso⁶ la persona offesa ha *smesso* i panni di pura comparsa all'interno del procedimento penale per diventarne autonomo soggetto. Al processo penale non viene più solamente riconosciuta come finalità l'esercizio dello *jus puniendi* da parte dello Stato e la tutela dei diritti fondamentali dell'imputato, ma anche la protezione della vittima. Iniziano ad essere normativamente riconosciuti all'offeso una serie di diritti processuali, tradizionalmente inesistenti, volti a valorizzarne il ruolo.

Dà testimonianza di tutto ciò il fatto che nel nuovo codice ad essa viene riservato un titolo apposito (il titolo VI del libro I), distinto da quello dedicato alle parti private diverse dall'imputato.

Il legislatore del 1988 statuisce all'art. 90 c.p.p. che: «*La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare gli elementi di prova*⁷».

⁵ Vedi fonti del Parlamento Europeo, in bibliografia

⁶ Il 22 settembre 1988, il Governo, ha approvato il testo del nuovo codice, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24 ottobre 1988 ed è entrato in vigore il 24 ottobre 1989

⁷La definizione di persona offesa è più ampia rispetto a quella del codice previgente giacché vengono annoverati in essa pure i prossimi congiunti della persona deceduta in conseguenza del reato (art. 90, comma 3, c.p.p.) e vengono legittimati ad esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, tutti i diritti e facoltà spettanti all'offeso, previo consenso di quest'ultimo, gli enti esponenziali, a cui sia stata riconosciuta per legge la tutela degli interessi lesi dal reato (art. 91 c.p.p.)

Per meglio comprendere il ruolo della persona offesa è opportuno distinguere tra la fase delle indagini preliminari e quella dibattimentale. Nella prima sono ad esso attribuiti importanti poteri d'impulso, di partecipazione e di controllo, a testimonianza del nuovo e più incisivo ruolo che il legislatore gli ha voluto riconoscere. Più nello specifico è riconosciuto alla persona offesa: la facoltà di presentare, in ogni stato e grado del procedimento, memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, di indicare elementi di prova (art. 90 c.p.p.); il diritto di ricevere l'informazione di garanzia e nominare un difensore (artt. 369, 101 c.p.p.); il diritto di proporre querela o istanza di procedimento (artt. 336, 341 c.p.p.); il diritto di partecipare agli accertamenti tecnici non ripetibili disposti dal P.M. e di esaminare i relativi atti al momento del deposito (artt. 360, 366 c.p.p.); il diritto di chiedere al P.M. l'incidente probatorio (art. 394 c.p.p.); il diritto di partecipare all'incidente probatorio; il diritto di partecipare all'udienza in camera di consiglio disposta dal gip che non intenda accogliere la richiesta del P.M. di prorogare il termine per le indagini preliminari (art. 405, 5° c. c.p.p.); il diritto di ricevere notifica della richiesta di proroga del termine di durata delle indagini preliminari formulata dal pubblico ministero, laddove abbia dichiarato di volere essere informata (art. 406); il diritto di essere ascoltata all'udienza in camera di consiglio disposta dal gip. che non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione del P.M. (art. 409, 2° c. c.p.p.). Inoltre è prevista la facoltà di richiedere che non si proceda all'archiviazione senza avvisarla e di presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari (artt. 408, 411 c.p.p.); la facoltà di chiedere al procuratore generale di disporre l'avocazione delle indagini preliminari (art. 413 c.p.p.); può ricevere, a sua richiesta, comunicazioni delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.); infine può beneficiare delle investigazioni difensive (ex art. 327 *bis* c.p.p.).

A fronte di tale molteplicità di diritti e facoltà riconosciuti durante la fase delle indagini preliminari, nella fase processuale, invece, la situazione è completamente capovolta, poiché i poteri della parte offesa che non si costituisca parte civile sono considerevolmente ridotti. Infatti, in questa fase la persona offesa può solo continuare a presentare memorie e ad indicare elementi di prova, partecipa al dibattimento come semplice spettatore, potendo però intervenire per rendere testimonianza. Solo con la costituzione di parte civile la parte offesa diventa protagonista del processo.

Dalle norme appena richiamate emerge la sussistenza, nel nostro ordinamento giuridico, di un sistema di tutela ad ampio spettro, rivolto a salvaguardare la persona offesa da reato sotto tutte le

angolature che la sua eterogenea figura tende a schiudere, soprattutto durante la delicatissima fase delle indagini preliminari.

Ciò si inserisce, a pieno titolo, nella realizzazione di appositi e mirati strumenti di aiuto che il legislatore ha voluto predisporre a tutela della vittima del reato. Infatti, attraverso la previsione di così pregnanti poteri di impulso e di controllo sullo svolgimento del procedimento, le istituzioni concretizzano un efficiente apparato di tutela a favore della persona offesa, strumenti parte dei cd mezzi di tutela *ex post* in quanto destinati ad operare successivamente alla commissione di un reato e finalizzati a proteggere la vittima nel processo e dal processo, nonché a soddisfare tutte le sue legittime aspettative nei confronti del reo e dello Stato.

In definitiva quanto più il sistema processual-penalistico è capace di riconoscere alla vittima uno *status* soggettivo di rilievo nel processo penale, tanto più lo stesso sistema sarà capace di prevenire e contrastare gli effetti della vittimizzazione secondaria.

Il difensore della persona offesa dal reato

Nel contesto appena delineato e soprattutto in un'ottica di prevenzione della vittimizzazione secondaria, svolge un ruolo essenziale, la figura del difensore della persona offesa, in quanto soggetto avente l'obbligo, morale prima che deontologico e contrattuale, di ergersi a difesa degli interessi e dei diritti del suo assistito. Il ruolo del difensore è innanzitutto di natura assistenziale, prestando egli una collaborazione di natura tecnica, in tal modo bocca e l'orecchio "giuridico" del cliente⁸. In tale prospettiva egli svolge anche un ruolo di rappresentanza, ponendosi in sostituzione dell'interessato nell'esercizio di diritti e facoltà che la legge riconosce. Il compito ultimo del difensore è quello di assicurare la migliore tutela dell'interesse del proprio cliente, affinché la decisione del magistrato sia sempre conforme a giustizia, principio, questo, valevole per tutti gli ambiti in cui il professionista è chiamato a prestare la propria attività.

È prioritariamente nello specifico settore processual-penalistico che il difensore deve saper fornire la migliore difesa possibile, prestando attenzione ad ogni particolare, e contestualmente svolgendo un severissimo e penetrante controllo di legalità degli atti compiuti da chiunque possa agire nel procedimento penale e che possono avere delle conseguenze sulla posizione del cliente, al fine di evitare la vittimizzazione secondaria.

⁸ La parola avvocato deriva dal latino *advocatus* da *advocare*, chiamare a sé, chiamare in soccorso.

A tal fine, sin dalle primissime fasi di commissione di un reato è fondamentale il contributo che solo un esperto conoscitore delle leggi può offrire, quale soggetto capace e munito di adeguato bagaglio tecnico. Spetterà al difensore, difatti, orientare la persona offesa dal reato, svolgendo una congrua e mirata attività di iniziativa (con la proposizione di una corretta denuncia-querela, peculiarmente nel merito oltre che nella forma), dirigendone successivamente l'esito in modo favorevole al proprio assistito, attraverso il compimento di atti propulsivi, di cooperazione, di impulso per la celere definizione, capaci di incidere sull'esercizio dell'azione penale e quindi sull'apertura del procedimento (depositando istanze, sollecitando le indagini, chiedendone l'avocazione, opponendosi alla richiesta di archiviazione, svolgendo indagini investigative difensive, ecc.). E, durante la delicatissima fase delle indagini preliminari, interloquire con la Pubblica Accusa, in modo da dare concreto impulso all'azione penale. La presentazione della denuncia-querela rappresenta solo il primo tassello di un articolato puzzle in cui tutti i pezzi devono essere incastrati nel modo utile ai fini del completamento dell'opera. La tutela della vittima ed il ripristino, almeno parziale, del senso di giustizia infranta dalla commissione del reato.

Occorre in primo luogo esaminare la facoltà della vittima di dare notizia del reato mediante denuncia alle autorità competenti (pubblico ministero, polizia giudiziaria o altro soggetto che sia obbligato a riferire a questi ultimi *ex lege*). Facoltà che è propria di qualunque soggetto che venga a conoscenza di un illecito penale e differisce, come è noto, dal potere di querela, ovvero di manifestare la volontà che si proceda penalmente nei confronti dell'autore del reato, cui è subordinata la stessa procedibilità di alcuni reati di minore allarme sociale.

La denuncia non comporta particolari formalità; la querela, invece, esperibile entro il termine di tre mesi dal fatto o da quando se ne è avuta conoscenza, esige che sia manifestata la volontà della vittima o degli aventi diritto di procedere punitivamente nei confronti dell'autore del fatto.

Nonostante la legge non ponga l'obbligo dell'assistenza legale nella proposizione della denuncia querela, ciò non toglie che, per i motivi già sopra sinteticamente enunciati, nello svolgimento di tale attività sia dirimente la figura dell'avvocato il quale, proprio per le sue conoscenze tecniche, è capace di mettere in risalto profili che, al *quisque de populo*, potrebbero apparire irrilevanti. Ricordiamo infatti che la funzione della denuncia-querela è quella di comunicare agli organi competenti una *notitia criminis*, in tal modo sollecitando il pubblico ministero e la polizia

giudiziaria ad assumere informazioni dirette ad accertarne la fondatezza e a perseguirne il responsabile.

In tale prospettiva rappresenta un sicuro affidamento incaricare al professionista la redazione dell'atto di denuncia-querela poiché solo un esperto conoscitore delle fattispecie criminose potrà attribuire il giusto valore agli elementi di maggiore significato e risalto giuridico, attraverso una chiara e mirata esposizione dei fatti. Tale attività di valorizzazione dei più opportuni profili fattuali troverà la sua massima espressione giuridica nell'ipotesi in cui sia l'avvocato a predisporre la denuncia-querela in forma scritta: infatti, attraverso un elaborato sintetico ma particolarmente incisivo e dettagliato, il difensore stesso tratterà le linee essenziali da seguire per appurare la sussistenza di una ipotesi di reato, in tal modo indirizzando gli inquirenti in un percorso già segnato⁹.

Ruolo importante è rivestito anche dall'assistenza tecnica nel caso in cui la persona offesa dal reato decida di sporgere denuncia-querela in forma orale: in tale ipotesi il difensore, oltre a svolgere una preventiva attività di "preparazione" del proprio assistito, volta a far emergere, nell'esposizione dei fatti, quelle circostanze penalmente interessanti e rilevanti, potrà anche orientare il verbalizzante nella stesura dell'esposto, invitandolo a mettere nero su bianco tutte le circostanze enucleate del querelante, a volte ritenute dal redattore secondarie.

La redazione ed il deposito dell'atto di denuncia querela con l'ausilio dell'avvocato è il primo importante passo cui potranno/dovranno legittimamente seguire una serie di ulteriori atti propulsivi e di collaborazione con la Pubblica Accusa, orientati al buon esito dell'atto di denuncia, nel pieno e legittimo esercizio del suo potere di rappresentanza. Infatti, come già in precedenza illustrato¹⁰, è proprio durante le indagini preliminari che il nostro ordinamento predispone incisivi strumenti a favore della persona offesa: tali strumenti devono essere sfruttati al meglio dalla vittima di reato per assicurare un suo massimo contributo mirante a garantire un'efficiente tutela delle sue ragioni e della sua posizione. Per tale motivo l'intervento di un professionista permetterà alla vittima di una condotta antiggiuridica di seguire l'evoluzione delle indagini in modo da stimolare e di contrastare la

⁹ Nella denuncia-querela il difensore non procede ad una qualificazione giuridica del fatto-reato ma la sua abilità consiste nel mettere in risalto gli elementi costitutivi di ogni singola fattispecie di ipotesi criminosa; per es. nel caso di truffa dovrà essere abile far emergere tutti gli elementi capaci di integrare la figura delittuosa che sono: 1) artifici e raggiri posti in essere dal reo; 2) induzione in errore del soggetto passivo con conseguente danno nella sua sfera patrimoniale; 3) conseguimento dell'ingiusto profitto da parte del soggetto attivo a discapito di quello passivo.

¹⁰ Cfr pag. 4

lentezza o farraginosità della nostra giustizia con molteplici azioni: chiedendo, ad esempio, l'avocazione, piuttosto che di essere informato dell'eventuale richiesta di prosecuzione delle stesse oltre i termini di legge; di opporsi all'eventuale richiesta di archiviazione, di avanzare richieste e memorie, di prendere parte ad atti di indagine non ripetibili, di svolgere indagini investigative difensive, e di ricevere la notifica di ogni atto a lui diretto presso il nominato difensore.

Precisiamo, per dovere di cronaca, che si tratta di attività tutte che, in teoria, potrebbero essere compiute dalla stessa persona offesa dal reato, ma nella pratica, si concretizzano di rado. Molto spesso succede infatti che la presentazione della denuncia-querela sia ritenuta sufficiente a ricevere la giusta tutela garantita dall'ordinamento. La vittima, pertanto, rimane dormiente ed inattesa di giustizia. Così non è: lo stesso decorrere del tempo volgerà inesorabilmente verso la prescrizione di qualunque tipo di reato, anche quello più grave come può essere un non raro abuso sessuale. A detrimento, quindi, della tutela della vittima stessa, priva, in *extremis*, di qualsivoglia strumento esperibile a suo vantaggio.

In tali, non rari frangenti, gli strumenti di tutela predisposti dall'ordinamento, per poter esplicare appieno la loro efficacia, richiedono cognizioni ed abilità tecniche che solo gli operatori del diritto possiedono.

Innanzitutto l'avvocato: decorso un congruo lasso di tempo dal deposito della denuncia-querela senza che alcuna comunicazione gli sia pervenuta in merito allo stato e/o agli esiti del procedimento, avrà diritto-onere di formulare una apposita istanza con la quale individuare il numero del fascicolo e il magistrato titolare ex art. 335 c.p.p. Seguiranno ulteriori, quanto indispensabili istanze, per essere informati sullo stato delle indagini e sulle eventuali determinazioni eventualmente assunte dall'Autorità procedente; sollecitandone, in subordine, la definizione con formulazione di un capo d'accusa nei confronti delle parti querelate.

La legge prevede termini stringenti entro i quali la Pubblica Accusa deve esercitare l'azione penale, che è normalmente di sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato (art. 405 c.p.p.). Tale regola generale subisce delle eccezioni tipicamente previste dalla legge. Una di queste è rappresentata dal caso in cui il pubblico ministero, prima della scadenza, richieda al giudice, per giusta causa, la proroga del termine. Richiesta da notificarsi alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata (art. 406 c.p.p.).

Ne deriva che in caso in inerzia – se l'azione penale non è stata esercitata dal PM, né è stata data comunicazione, alla persona offesa, di eventuali richieste di proroga delle indagini- l'avvocato difensore può legittimamente formulare, ai sensi e agli effetti degli artt. 412 e 413 c.p.p. una richiesta di avocazione delle indagini. Importantissimo strumento previsto dall'ordinamento giuridico e consistente nel potere riconosciuto al pubblico ministero di grado superiore di far proprie le attribuzioni normalmente demandate all'ufficio del pubblico ministero di grado inferiore, quando quest'ultimo non eserciti l'azione penale o non richieda l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.

Inoltre, per il caso in cui il pubblico ministero presenti al gip richiesta di archiviazione, l'avviso è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione. In tale avviso deve essere precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

Fondamentale è il ruolo svolto in tale fase dal difensore il quale, attraverso il preventivo studio del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti in fase di indagini preliminari, può redigere l'atto di opposizione, in cui porre in risalto le lacune investigative, gli elementi legittimanti la sua richiesta di prosecuzione delle indagini preliminari, indicando al P.M. le ulteriori indagini da eseguire.

In pratica il difensore con l'atto di opposizione contesta le valutazioni del P.M. (che non ritiene di celebrare un processo a carico dell'indagato) indicando al G.I.P. (chiamato a decidere sulla richiesta del P.M.) le indagini necessarie che non sono state svolte e gli elementi che da tali atti investigativi si potranno desumere per appurare la responsabilità penale dell'indagato.

Le indagini suppletive potranno consistere tanto nell'audizione della persona offesa, nell'acquisizione della documentazione allegata alla querela e sua integrazione (evidentemente non tenuta in debito conto), quanto nell'acquisizione di eventuale documentazione ulteriore, specificatamente indicata, o nell'indicazione di ogni e qualunque altra fonte di prova (perizie, testimonianze, ecc.). La segnalazione di indagini suppletive e di elementi di prova è una condizione di legge per la validità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione la quale, se priva di tali

elementi sarà dichiarata dal gip inammissibile. Se l'opposizione alla richiesta di archiviazione è ammissibile, il gip fisserà un'udienza ove le parti discuteranno la fattispecie in contraddittorio.

Tra i poteri dell'offeso la funzione di stimolo e di cooperazione nella elaborazione della prova si concretizza, altresì, nella previsione di cui all'art. 327 bis c.p.p. il quale prevede il diritto della persona offesa, e per essa al suo difensore, di svolgere investigazioni difensive, che potranno consistere nell'assunzione di dichiarazioni da persone informate sui fatti, nella richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione, nell'accesso ai luoghi di commissione del fatto alla fine di documentarne lo stato o effettuare rilievi, nel compimento degli atti/accertamenti tecnici non ripetibili nel rispetto delle formalità e degli obblighi previsti.

Nella fase successiva alle indagini preliminari, l'apporto del *buon* difensore diviene decisivo per gli interessi della persona offesa da reato. Innanzitutto, affinché il danneggiato "entri" nel processo penale a pieno titolo con tutte le facoltà connesse è necessario che lo stesso, per il tramite dell'avvocato nominato, rediga e depositi l'atto di costituzione di parte civile¹¹ nel pieno rispetto di precisi e scrupolosi canoni, pena la inammissibilità della stessa. La redazione ed il deposito di tale atto permette, inoltre, alla persona offesa di citare testimoni, contro-esaminare quelli dell'imputato, presentare memorie e richieste al Giudice oltre che gli esiti di eventuali investigazioni difensive. In sostanza, per il tramite del difensore, la persona offesa, nel corso del dibattimento, muta in una sorta di 'accusa privata' che affianca quella del P.M. ed il cui operato (la richiesta di un risarcimento, la citazione di testi, la presentazione di documentazione, la richiesta di sequestro ed altro ancora) può influenzare concretamente le sorti del processo penale.

Conclusioni

A conclusione di questa breve disamina sul fenomeno della *post-crime victimization* e, in particolare, sul ruolo del difensore della persona offesa da reato quale strumento prioritario, ma non esclusivo, per ovviare a tale fenomeno di seconda vittimizzazione, si può affermare quanto siano rilevanti tanto i soggetti istituzionali quanto quelli "sociali" di supporto e sostegno tecnico alla vittima di reato. In particolare abbiamo potuto verificare la centralità del ruolo del difensore come soggetto atto, per legge, a supportare la vittima ed ovviare una sua seconda e ben più dolorosa vittimizzazione. Quindi primo e centrale obiettivo del difensore è quello di assicurare la piena

¹¹ L'atto con il quale formalmente la persona offesa può chiedere un risarcimento all'imputato in caso di condanna.

collaborazione alla Pubblica Accusa ed al Giudice del dibattimento affinché il colpevole del reato sia giustamente e “tempestivamente” condannato alla pena di giustizia, scongiurando in tal modo il verificarsi di una vittimizzazione secondaria.

In difetto di una seria, preparata ed attenta difesa tecnica, mancherebbe l'indefettibile presupposto di dialettica e confronto delle parti in un impianto accusatorio garante di una corretta applicazione della legge, nonché di una imprescindibile organizzazione e proficua iniziativa della parte privata affiancata a quella del P.M. affinché gli interessi della persona offesa trovino piena tutela nel procedimento penale.

A questo fine, sin dalle prime battute del procedimento penale, il compito del difensore rispetto al P.M. è fondamentale nella ricerca della verità processuale, in quanto non sempre la Pubblica Accusa è in grado di far emergere in maniera compiuta il totale vissuto di chi è rimasto vittima di un reato. A tale fine il difensore potrà addurre direttamente al P. M. il frutto delle sue indagini investigative difensive. La seconda funzione è quella di predisporre una contrapposizione dialettica, allorquando la verità che il P. M. sta processualmente accertando non rispecchia integralmente la verità o non rispetta, interamente o in parte, gli interessi del proprio assistito.

Così facendo si assicura in favore e tutela della vittima un severissimo e penetrante controllo di legalità degli atti compiuti da chiunque nel procedimento penale, influenzando direttamente o indirettamente sulla posizione del proprio assistito/vittima, e dunque evitando che il sistema giudiziario possa creare gravi ed ulteriori danni alla vittima del reato, tra cui l'inesorabile decorso del termine prescrizione.

Bibliografia

Baldry A. C., *Assistenza alle vittime di reato. Obiettivi, proposte e realtà.*
www.rassegnapenitenziaria.it/cop/24648.pdf

Bandini T., e altri, *Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale,*
Giuffrè, Milano, 1991.

Bresciani L., *Persona offesa dal reato,* in *Dig. Disc. Pen.*, vol. IX, Torino, 1995.

Comparin S., *Il ruolo della vittima nella giurisdizione penale internazionale: alla ricerca di una possibile mediazione fra modelli processuali*, in *Problemi attuali della giustizia penale internazionale*, a cura di Cassese A., Chiavario M., De Francesco G., Giappichelli, Torino, 2005.

Correra M., Riponti D., *La vittima nel sistema italiano della giustizia penale: un approccio criminologico*, Cedam, Padova, 1990.

De Cataldo Neuburger L., *Lo stress psicologico da vittimizzazione*, in Gullotta G., Vagaggini M., *Dalla parte della vittima*, Giuffrè, Milano, 1986.

Del Tufo M.V., *La tutela della vittima in una prospettiva europea*, in *Dir Pen. Proc.*, 1999; ID, *Linee di politica criminale europea e internazionale a protezione della vittima*, in *Questione Giustizia*, 2003.

Del Tufo M.V., *La vittima di fronte al reato nell'orizzonte europeo*, in *Punire Mediare Riconciliare – Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali*, a cura di Fiandaca G., Visconti C., Giappichelli, Torino, 2009.

Ferri E., *Principi di diritto criminale*, Torino, 1928; ID, *Sociologia criminale*, (II) UTET, Torino, 1930.

Giarda A., *La persona offesa dal reato nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 1971.

Gullotta G.M., Vagaggini M., *Dalla parte della vittima*, Giuffrè, Milano, 1980.

Mantovani F., *Diritto Penale*, Parte Generale, Cedam, Padova, 2009.

Pepino L., Scatolero D., *Vittime del delitto e vittimologia*, in *Dei delitti e delle pene*, 1992.

Riponti D., *La vittima nel quadro della giustizia penale. Tutela della vittima e mediazione penale*, a cura di Ponti G., Milano, Giuffrè, 1995.

Saponaro A., *Vittimologia. Origini, concetti, tematiche*, Milano, 2004; Portigli Atti Barbos, *Vittimologia*, in *Dig. Disc. Pen.*, Torino, 1999.

Venafro E., *Brevi cenni introduttivi sull'evoluzione della tutela della vittima nel nostro sistema penale*, in *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, a cura di Venafro E., Piemontese C., Giappichelli, Torino, 2004

Documenti Europei

Commissione delle Comunità Europee, *Libro verde* [COM (2001) 536], (28 settembre 2001).

Commissione Europea, *Vittime di reati nell'Unione europea - Riflessioni sul quadro normativo e sulle misure da prendere* (14 luglio 1999).

Decisione Quadro del Consiglio d'Europa, n. 2001/220/GAI (15 marzo 2001).

Direttiva 2011/99/UE, del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa (13 dicembre 2011).

Direttiva del Consiglio d'Europa, 2004/80/CE (29 aprile 2004).

Protocollo del Consiglio (art. 34), Trattato sull'Unione Europea – *Gazzetta ufficiale n. 326 del 21/11/2001* (pag. 0002 – 0008).

Risoluzione del Parlamento Europeo, *Indennizzo alle vittime dei reati violenti* (12 settembre 1989).